

allegato alla deliberazione
n° 266 del 29-06-2016



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore "Ufficio Legislativo"

Pagina 1 di 3

Prot. n. 199304/SLAR del 21 GIU. 2016

Al Dipartimento
Sviluppo economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali
SEDE

dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge "Norme in materia di mercato del lavoro e politiche per l'occupazione in Calabria. Modifiche alla l.r. 5/2001".

Si riscontra la richiesta di parere prot. n. 0187204 del 10 giugno 2016, relativa all'oggetto, rappresentando quanto segue.

* * * * *

* Con riferimento all'articolo 11 del disegno di legge in esame, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), si osserva, innanzitutto, che la normativa statale non dispone la creazione di apposite agenzie regionali per le politiche attive del lavoro; rientra, in ogni caso, nelle prerogative del legislatore regionale l'istituzione di un nuovo ente pubblico. In particolare, sul piano della legislazione statale, l'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si limita a prevedere:

- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula con le regioni una "convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione";

- la possibilità di attribuire all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita dall'articolo 4 del d.lgs. n. 150/2015), sulla base della predetta convenzione, una o più delle funzioni che lo stesso articolo 11 d.lgs. n. 150/2015 attribuisce, al comma 1, lett. d), attribuisce alle regioni.

* Ancora in ordine all'articolo 11 del ddl, e con particolare riferimento al comma 2 - a mente del quale "l'ARPAL incorpora le funzioni e la struttura dell'Azienda Calabria Lavoro, istituita con l.r. 5/2001, che si intende messa in liquidazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale determina le modalità di messa in liquidazione e di conferimento dei beni

Giunta Regionale - Città della regione - S.S. L.R. Calabria

dell'Azienda Calabria Lavoro all'ARPAL" - occorre evidenziare che l'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, ha disposto che all'Azienda Calabria Lavoro venga accorpata la Fondazione FIELD. Si rappresenta, al riguardo, l'esigenza di raccordare la liquidazione dell'Azienda Calabria Lavoro con il suindicato accorpamento. Quale possibile soluzione in tal senso si suggerisce di modificare l'articolo in esame prevedendo che la predetta liquidazione venga avviata all'esito dell'accorpamento di cui al citato articolo 8.

* Si evidenzia, altresì, al riguardo, la necessità di esplicitare la natura giuridica dell'istituenda ARPAL, ed in particolare se si tratti, o meno, di ente pubblico economico. Ed infatti, nell'ipotesi in cui si intenda attribuire all'Agenzia la natura di e.p.e., non si configurerebbero ostacoli al trasferimento ad essa del personale assunto in regime privatistico e senza le modalità del pubblico concorso, dell'Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico), ed eventualmente della Fondazione FIELD (persona giuridica privata). Nel caso, invece, il cui l'ARPAL abbia natura di ente pubblico non economico, il predetto trasferimento non sarebbe possibile e si configurerebbero profili di illegittimità costituzionale per contrasto con la regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., con conseguente necessità di riconsiderare la suindicata disposizione in base alla quale l'Azienda Calabria Lavoro dovrebbe confluire nell'ARPAL.

* Ancora con riferimento all'articolo 11, si suggerisce, al fine di precisare in maniera univoca la titolarità della funzione di cui alla lettera c) del comma 4, di sostituire l'espressione "concorre al coordinamento della rete dei centri per l'impiego", con la seguente: "coordina la rete dei centri per l'impiego".

* L'articolo 12 del disegno di legge concerne gli organi dell'ARPAL. Con riferimento al comma 2, relativo al procedimento di nomina del Direttore, si evidenzia l'opportunità di esplicitare che la relativa selezione venga preceduta da avviso pubblico.

Sempre in merito al comma 2 dell'articolo 12, si osserva che la formulazione dei requisiti, alternativi, per la nomina del Direttore dell'ARPAL appare disorganica, oltre che lacunosa (ad es.: nella seconda delle tre alternative indicate si fa riferimento, in maniera generica, al "diploma di laurea"). Pertanto, ed anche al fine di uniformare i requisiti in questione a quelli previsti dall'articolo 8 d.lgs. n. 150/2015 per il Direttore dell'Agenzia Nazionale ("provata e esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL"), si suggerisce di riformulare il succitato comma 2 nei seguenti termini:

"Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, previo avviso pubblico, tra persone in possesso del diploma di specialistica o magistrale o di vecchio ordinamento in: scienze giuridiche, amministrative, economiche e sociali, ingegneria e architettura, e di comprovata professionalità ed esperienza almeno decennale nella programmazione, gestione e controllo di progetti di politiche del lavoro maturata presso pubbliche amministrazioni, titolari di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro."

* In ordine al comma 3 del medesimo articolo 12, si osserva che appare improprio il riferimento al trattamento economico dei dirigenti di 1^a fascia della Regione Calabria, atteso che la dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica ai

sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7; si consiglia, pertanto, di modificare l'espressione "dirigenti di 1^a fascia" specificando il livello di responsabilità di struttura al quale si intende fare riferimento.

* Per quanto, inoltre, concerne il "Collegio dei revisori dei conti", previsto ai commi 1, 5 e 6 dell'articolo 12, deve evidenziarsi che l'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, dispone che organi di controllo degli enti strumentali, istituti, agenzie, aziende, e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente. E', pertanto, necessario che le suindicate previsioni relative al Collegio dei revisori siano modificate al fine di adeguarle al dettato del summenzionato articolo 13.

* Si evidenzia, inoltre, la necessità di specificare il contenuto dell'articolo 14, relativo al Comitato interistituzionale, previsto quale organo interno dell'ARPAL, precisando il numero dei membri del Comitato, anche con rispettivo riferimento alle categorie e organismi indicati al comma 2, nonché i criteri per l'individuazione dei componenti, o, in alternativa, di rinviare tali determinazioni ad un regolamento di attuazione della legge.

* Appare, infine, opportuno prospettare l'inserimento di una specifica disposizione che preveda l'attuazione, da parte dell'ARPAL, del ciclo di gestione della performance ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, pertanto, di poter rendere parere favorevole sul disegno di legge di cui all'oggetto, con le modifiche e integrazioni in precedenza indicate.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SEFPRE "UFFICIO LEGISLATIVO"
(avv. Mariano Calogero)

